

REGOLAMENTO PER GLI
INTERVENTI ECONOMICI E PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI IN CONFORMITÀ
DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990, N.241

Approvato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 10 del 24.07.2019



Camera di Commercio
Padova

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

[Art. 1 - Finalità](#)

[Art. 2 - Criteri generali](#)

[Art. 3 - Tipologia degli interventi camerali](#)

[Art. 4 - Destinatari](#)

[Art. 5 - Competenza](#)

[Art. 6 - Interventi programmati e definizione del programma di promozione annuale](#)

[Art. 7 - Interventi non programmati](#)

[Art. 8 - Procedure telematiche](#)

TITOLO II - INTERVENTI DIRETTI

[Art. 9 - Acquisto di attrezzature](#)

[Art. 10 - Attuazione diretta di iniziative](#)

[Art. 11 - Accordi tra enti e organismi di diritto pubblico](#)

[Art. 12 - Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso.](#)

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

[Art. 13 - Presentazione delle domande di contributo](#)

[Art. 14 - Visibilità ed evidenza del contributo camerale](#)

[Art. 15 - Misura del contributo](#)

[Art. 16 - Spese ammissibili](#)

[Art. 17 - Spese non ammissibili](#)

[Art. 18 - Istruttoria sulla domanda di contributo](#)

[Art. 19 - Criteri di valutazione](#)

[Art. 20 - Adozione del provvedimento di concessione o diniego del contributo](#)

[Art. 21 - Domanda di rendicontazione e liquidazione](#)

[Art. 22 - Istruttoria sulla domanda di rendicontazione e liquidazione](#)

[Art. 23 - Controlli](#)

[Art. 24 - Verifica dei risultati ed eventuale revoca del contributo](#)

[Art. 25 - Liquidazione ed erogazione del contributo](#)

[Art. 26 - Valutazione dei risultati delle iniziative di terzi ammesse a contributo](#)

TITOLO IV - CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

[Art. 27 - Contributi e partecipazioni istituzionali non societarie](#)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[Art. 28 - Normativa di riferimento e Aiuti di Stato](#)

[Art. 29 - Tutela della privacy](#)

[Allegato 1 - scheda parametri valutazione qualitativa del progetto](#)

[Allegato 2 - scheda parametri valutazione quantitativo/economica del progetto](#)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente regolamento, la Camera di Commercio di Padova intende definire, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/90 e nel quadro dei principi di trasparenza e accessibilità totale di cui alla legge 190/2013 nonché dell'articolo 26 del D.Lgs n. 33/2013, i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti, ausili finanziari comunque denominati per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad imprese, enti pubblici e privati, organismi, associazioni, fondazioni, consorzi e altre organizzazioni di diritto pubblico e privato al fine di garantire i principi - sanciti anche nel quadro dell'ordinamento comunitario - di trasparenza, efficacia, economicità, pubblicità, imparzialità e non discriminazione dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Criteri generali - Programma promozionale

1. La Camera di Commercio a norma dell'art. 2 della Legge 580/93 svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, e in conformità a quanto previsto dallo Statuto, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e del sistema economico locale.

2. A tal fine, la Camera di Commercio - nel quadro della programmazione pluriennale di cui all'art. 11.1 lettera c) della legge n. 580/1993 e s.m.i, dell'art. 4 del D.P.R. n. 254/2005, del ciclo di gestione della performance di cui al capo II del D.Lgs 150/2009 e delle ulteriori disposizioni vigenti - inserisce annualmente, nel quadro delineato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Preventivo di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 254/2005, le linee di programmazione per gli interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola, di regola, nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di soggetti terzi.

3. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario di cui sopra, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) essere conformi agli indirizzi strategici definiti dagli organi camerali;
- b) evitare la polverizzazione delle risorse in contributi di modesta entità, concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo ed impatto sul sistema economico locale (outcome) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2009;
- c) dare priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- d) preferire iniziative che abbiano positivi effetti sul sistema locale delle imprese, in collaborazione con soggetti portatori di interessi diffusi (associazioni di categoria, dei consumatori, enti non profit ecc.) ovvero enti pubblici escludendo le iniziative che abbiano interesse puramente interno a tali soggetti o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità o che favoriscano le aggregazioni e/ o le reti di impresa, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico locale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;

- f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune del sistema locale delle imprese;
- g) privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione, originalità e accuratezza dei contenuti del progetto;
- h) favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;
- i) evitare la sovrapposibilità con altre iniziative attivate direttamente dalla Camera o sostenute dalle sue Aziende speciali o da altre società in-house soggette a controllo analogo della Camera.

4. Non sono ammissibili le richieste di intervento finanziario per sagre locali, patronali, iniziative religiose e simili, nonché richieste per manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza, salvo che, per la particolare rilevanza anche in termini d'indotto, si riconnetta un beneficio per l'economia locale con il coinvolgimento economico degli operatori relativi ai settori interessati.

5. In ogni caso, non possono essere accolte richieste di contribuzione avanzate da partiti o movimenti politici, organizzazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato comunque riconducibili ai medesimi partiti o movimenti o esponenti degli stessi, nonché da organi di stampa.

6. Non sono, altresì, ammessi interventi per iniziative:

- 6.1) in corso o già realizzate a prescindere dall'intervento camerale, alla data di presentazione della domanda, in relazione al principio previsto dalla normativa comunitaria con riferimento alla "necessità" dell'aiuto;
- 6.2) finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici richiamati nel successivo art. 4, se non nei limiti delle percentuali di cui all'art. 16;
- 6.3) realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) che non garantiscano l'accesso - a parità di condizioni - a tutte le imprese interessate;
- 6.4) i cui beneficiari finali siano esclusivamente i soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1.2., ovvero soggetti da questi controllati ai sensi dell'art. 2359 c.c. o soggetti a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2479 c.c., ovvero soggetti che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
- 6.5) che prevedano - per gli interventi di cui al titolo III - un valore complessivo inferiore a € 5.000 ;
- 6.6) proposte da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, ove dovuto fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
- 6.7) escluse dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni nell'ambito di procedimenti di concessione dei benefici camerali negli ultimi 5 anni.

7. In ogni caso gli interventi di cui al presente regolamento possono essere ammessi al finanziamento camerale limitatamente alle iniziative che abbiano una ricaduta sul sistema economico locale.

8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle gestioni effettuate tramite aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 580/1993.

Art. 3 - Tipologia degli interventi camerali

1. Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:
 - 1.1) Interventi programmati ovvero previsti negli atti di programmazione.
 - 1.2) Interventi non programmati ovvero non previsti negli atti di programmazione

2. Gli interventi suddetti possono, a loro volta, suddividersi in:
 - 2.1) Interventi diretti di cui al titolo II;
 - 2.2) Interventi indiretti di cui al titolo III.

3. Alla tipologia degli interventi diretti (2.1) appartengono:
 - 3.1 L'acquisto, locazione o comunque disponibilità di attrezzature di cui all'art. 9;
 - 3.2 L'attuazione diretta di iniziative di cui all'art. 10;
 - 3.3 Accordi con Enti o organismi di diritto pubblico di cui all'art. 11;
 - 3.4 Interventi diretti previa emanazione di specifici bandi di concorso di cui all'art. 12;
 - 3.5 La concessione di premi, riconoscimenti, borse di studio che rientrano tra le iniziative di cui all'art.10.

4. Alla tipologia degli interventi indiretti (2.2), realizzati previa emanazione di specifico bando pubblico di concorso, appartengono i contributi, incentivi e aiuti per la realizzazione da parte di terzi di progetti e specifiche iniziative, che possono essere concessi a parziale copertura dell'importo totale delle spese del progetto o di quota parte di una determinata tipologia di oneri sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 4 - Destinatari

1. Possono accedere alle procedure di concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento i seguenti soggetti, regolarmente iscritti ove previsto per l'esercizio di attività economica anche in forma strumentale per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova ed in regola con il pagamento del diritto annuale:
 - 1) le imprese di qualsiasi forma, settore e dimensione aventi sede legale e/o unità locali attive nella provincia di Padova;
 - 2) le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
 - 3) gli enti pubblici comunque denominati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avere la propria sede legale anche al di fuori della provincia di Padova, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA se previsto, purché l'iniziativa garantisca una ricaduta sul sistema economico provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 8.

Art. 5 - Competenza

1. La competenza per l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente regolamento si articola, come segue:

1) Il **Consiglio camerale**, nell'ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al d.p.r. 254/2005 e s.m.i., approva le linee generali di intervento del Preventivo (allegato A al D.P.R. 254/2005), in coerenza con il Piano triennale della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 con assegnazione delle relative risorse.

2) la **Giunta camerale** - ai sensi dell'articolo 14, comma 5 lettera a) della legge n. 580/1993 - definisce le singole iniziative di dettaglio delle linee di intervento di cui al punto n. 1) e autorizza:

2.1) l'attuazione dei singoli interventi di cui all'articolo 3.1 (1.1 interventi programmati) con le procedure di cui all'art. 6 in sede di approvazione o revisione del budget direzionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005 ;

2.2) la definizione e l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.1 (1.2 Interventi non programmati) su proposta del Segretario generale ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del D.P.R. n. 254/2005.

3) Il **Dirigente competente** provvede all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o comunque all'attuazione dell'iniziativa, osservando, in particolare, le seguenti modalità:

3.1) L'atto di concessione deve indicare espressamente gli elementi che consentono di determinare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento e dei relativi provvedimenti attuativi - compresi i singoli di bandi di concorso - ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della legge 241/1990;

3.2) Nell'atto di concessione si deve fornire evidenza dell'utilizzo (c.d. "prenotazione") del relativo budget ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 254/2005.

Il Dirigente provvede altresì:

3.3) all'approvazione dei bandi di concorso nel caso di interventi programmati le cui linee essenziali di attuazione di cui all'articolo 12, comma 2 lettere a), b) ed e) siano state determinate dalla Giunta ai sensi del precedente n. 2.1;

3.4) all'adozione degli atti necessari per la realizzazione dell'iniziativa diretta ai sensi dell'articolo 10.

4) Il **Responsabile del procedimento** provvede all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 con particolare riferimento all'istruttoria compiuta, fermo restando i criteri di valutazione di cui all'articolo 19, per le iniziative di cui al titolo III.

2. Ove prevista dal bando di concorso, l'attività del responsabile del procedimento può essere coadiuvata da un'apposita Commissione di esperti, che effettua la valutazione sui progetti redigendo una graduatoria finale. Ove necessario la **Commissione di valutazione** - composta, di regola, da funzionari della Camera di Commercio - i cui componenti saranno individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza, può essere integrata, da professionalità esterne che garantiscano la più ampia competenza e indipendenza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge. In ogni caso ai componenti della Commissione si applica l'articolo 51 del codice di procedura civile in ottemperanza al principio generale di imparzialità di cui all'articolo 1.1 della legge n. 241/1990.

Art. 6 - Interventi programmati e definizione del programma di promozione annuale

1. Ai fini della redazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 254/2005 e del Piano triennale della performance di cui al D.lgs. n. 150/2009, il **Dirigente competente**, anche sulla base delle linee di programmazione del sistema camerale e delle competenti autorità locali, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle aziende speciali o società in cui detiene una partecipazione di rilievo, predispone, in collaborazione con le strutture interne camerali e del sistema camerale e tenuto conto delle esigenze prospettate dalle commissioni consiliari, una proposta di programma promozionale per l'anno successivo, da trasmettere al **Segretario generale**, entro il 15 novembre, compatibilmente con i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. La proposta di programma promozionale indica le finalità che si intendono perseguire nell'anno di riferimento, le priorità, le singole linee di intervento e le relative modalità di attuazione.

3. La proposta viene sottoposta all'approvazione della Giunta che ne tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di programmazione di cui al comma 1.

3 bis. Al programma viene data adeguata divulgazione per consentire le idonee forme di consultazione

4. La valutazione dei progetti si articola come segue:

4.1) il responsabile del procedimento svolge l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 n. 4;

4.2) ove costituita, a seguito di specifica previsione del relativo bando, la Commissione di valutazione svolge le attività di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Le valutazioni dei progetti vengono effettuate dal Dirigente competente sulla base delle risorse, criteri, modalità e punteggi, approvati dalla Giunta nella definizione del relativo bando, fermo restando, per le iniziative di cui al titolo III, i criteri di valutazione di cui all'articolo 19.

6. In ogni caso la Giunta definisce il dettaglio degli interventi promozionali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 n. 2) che costituiscono il programma promozionale dell'anno di riferimento - con assegnazione delle relative risorse, di regola, in sede di approvazione del budget direzionale, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 254/2005.

Art. 7 - Interventi non programmati

1. La Giunta può autorizzare il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali secondo la modalità di cui ai titoli II e III che non siano state inserite nel programma promozionale di cui all'articolo 6, comma 6.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno comunque avere come punto di riferimento gli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 2 nonché il programma promozionale di cui all'articolo 6 comma 6.

3. La richiesta di intervento della Camera per iniziative non programmate potrà essere presa in considerazione nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, a pena di irricevibilità, solo ove indicata una particolare motivazione sull'impossibilità di richiederli secondo le

procedure di cui all'articolo 6.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai titoli "II - Interventi diretti" e "III - Contributi a favore di iniziative di terzi" in quanto compatibili. In ogni caso, il Dirigente, conclusa la fase istruttoria, ne presenta l'esito al Segretario generale affinché, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 241/1990 e dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 254/2005 formuli al Presidente la proposta di inserimento all'ordine del giorno della Giunta per l'autorizzazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 - Procedure telematiche

1. In applicazione del principio generale fissato dall'articolo 5 bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra la Camera di Commercio e i soggetti interessati alla concessione degli interventi economici di cui al presente regolamento, le proposte di interventi promozionali, le domande di contributo, le richieste di liquidazione ed in generale tutta la documentazione correlata ai procedimenti di cui al presente regolamento, devono essere fatte pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite il sistema informatico - con trasmissione per via telematica - secondo le procedure, le piattaforme tecnologiche e le formalità determinate dalla Camera di commercio, senza costi aggiuntivi.

2 L'interessato è tenuto a comunicare, a pena di irricevibilità, nella domanda di concessione del contributo, l'apposita casella di posta elettronica certificata (PEC), ove diversa da quella disponibile nell'Indice INI PEC di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Marzo 2013.

3. Le comunicazioni relative ai provvedimenti ed ogni altro atto comunque denominato relativo ai procedimenti di cui al presente regolamento, vengono effettuate dalla Camera di commercio esclusivamente tramite PEC utilizzando la casella di cui al comma 2.

4. Il deposito della documentazione richiesta avviene tramite la piattaforma di cui al precedente comma 1, anche nella forma delle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (documenti cartacei e affini) ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

5. Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, PEC ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata nelle forme di cui al precedente comma 4 dovrà essere depositata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la corrispondenza della copia informatica con l'originale cartaceo. Per i documenti con rilevanza fiscale (fatture, ricevute, ecc.) tale dichiarazione sostitutiva viene resa ai sensi dell'art 19 bis del D.P.R. 445/2000.

6. Il Dirigente competente, approva le modulistica necessaria alla trasmissione telematica di cui al precedente comma pubblicandola in apposita area del sito Internet istituzionale ai sensi dell'articolo 57 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).

7. L'uso della modulistica e delle procedure telematiche di cui ai commi precedenti è

obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda.

8. La Camera di Commercio fornisce assistenza tecnica e formativa gratuita nell'utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure telematiche di cui al presente articolo.

9. Non è ammesso il deposito di documentazione su supporto cartaceo, fatte salve esigenze di carattere temporaneo per la trasmissione degli elementi di carattere quantitativo-economico di cui all'articolo 19.

TITOLO II - INTERVENTI DIRETTI

Art. 9 - Acquisto di attrezzature

1. La Camera di Commercio può effettuare interventi esclusivamente a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4 acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e trasferendo gli stessi in proprietà, in godimento o ad altro titolo nei limiti consentiti dalla legge.

2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi o per la realizzazione di progetti innovativi e non devono costituire una semplice donazione di comune attrezzatura d'ufficio, fatto salvo le cessioni effettuate ad altri enti pubblici per motivate esigenze per il raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dalla Camera nell'ambito dei propri fini istituzionali.

3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

Art. 10 - Attuazione diretta di iniziative

1. Le iniziative promozionali dirette di cui all'articolo 3, comma 2, n. 2.1 sono attuate e gestite dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito delle iniziative progettuali di carattere comunitario, nazionale, regionale e locale, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di risorse e strutture terze specializzate, anche nell'ambito del sistema camerale di cui all'art 1, comma 2 della legge 580/1993, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e selezioni ad evidenza pubblica.

2. Le iniziative dirette con finanziamenti di terzi (progetti comunitari ecc.), previsti, anche in linea generale, ai sensi dell'art. 6, che trovano copertura finanziaria nel budget direzionale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/2005, sono avviate previa autorizzazione del Segretario Generale che ne fornisce comunicazione preventiva alla Giunta.

Art. 11 - Accordi tra enti e organismi di diritto pubblico

1. La Camera di Commercio, nella realizzazione di progetti e nella conduzione di attività su temi relativamente ai quali esistano competenze di più Enti e organismi di diritto pubblico o

per i quali la collaborazione con tali Enti renda l'attività più efficace e/o più economica, lavorerà in sinergia con gli stessi, ottimizzando pertanto l'utilizzo delle risorse ed evitando sovrapposizioni.

2. La Camera di Commercio, nel collaborare con altri Enti pubblici e organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 potrà predisporre o aderire ad accordi di programma di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 580/1993 o altri accordi per attività di comune interesse ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, nel rispetto dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (principi per l'esclusione dall'applicazione del Codice dei contratti negli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici).

3. In ogni caso la stipulazione dell'accordo dovrà essere autorizzata dalla Giunta camerale con assegnazione delle relative risorse. I compiti dei singoli partecipanti al progetto, oltre alle modalità operative di realizzazione del progetto potranno essere disciplinati nella forma di protocolli d'intesa e/o atti comunque di carattere operativo e/o attuativo posti in essere dalla dirigenza.

Art. 12 - Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso.

1. Per l'attuazione di iniziative di promozione diretta di cui all'art. 3, comma 3 (punto 3.4 - Interventi diretti previa emanazione di specifici bandi) a favore di una pluralità generalizzata di beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 n. 3.3), il Dirigente stabilisce con proprio specifico provvedimento il bando di concorso con determinazione dei criteri di concessione in cui puntualizza le finalità dell'intervento, il limite di spesa globale entro cui deve essere contenuta l'iniziativa, nonché il regime comunitario di cui all'art. 28, nel cui ambito ricade la misura.

2. Nel bando dovranno, in particolare, essere previsti e disciplinati i seguenti aspetti:

- a) articolazione e finalità dell'intervento con l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;
- b) soggetti beneficiari;
- c) modalità e termini di presentazione della domanda (documentazione e modulistica da presentare) fermo restando l'obbligo di utilizzo della modulistica e delle procedure telematiche ai sensi dell'art. 8;
- d) tipologia dell'intervento che, al momento dell'emanazione del bando, non deve essere già stato realizzato e le spese ammesse a contributo;
- e) limite massimo di spesa ammissibile e misura del contributo o del valore convenzionale del servizio nel caso di contributi concessi sotto forma di buoni (*voucher*);
- f) modalità e termini di liquidazione e erogazione del contributo al netto dei tributi, se dovuti;
- g) condizioni per l'accoglimento delle domande (inesistenza di ulteriori benefici pubblici ottenuti allo stesso titolo, inesistenza di procedure concorsuali, inesistenza di protesti nell'ultimo triennio, regolare pagamento diritto annuale, rispetto del principio del "de minimis", ecc.).

3. Sono, comunque, inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano titolari dei necessari potere di firma e di rappresentanza, salva la possibilità di soccorso istruttorio per l'integrazione della pratica entro il termine assegnato dalla Camera. .

4. Alle misure di intervento dovrà essere garantita la più ampia divulgazione, con pubblicazione nel sito camerale, tramite comunicazione ai soggetti interessati anche tramite

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

Art. 13 - Presentazione delle domande di contributo

1. La domanda deve essere presentata - esclusivamente tramite le procedure telematiche di cui all'articolo 8 - alla Camera di Commercio di Padova, di regola, almeno 30 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa e fatta salva diversa disposizione del bando di concorso, e deve contenere:

a) generalità, sede, codice fiscale, eventuale numero REA e partita IVA dell'organismo richiedente;

b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa, in cui siano messi in evidenza almeno i seguenti elementi:

b1) obiettivi e risultati attesi, con evidenza dei benefici di interesse generale che essa può apportare per l'economia locale;

b2) elenco analitico delle attività previste;

b3) periodo di svolgimento;

b4) numero di imprese o di soggetti coinvolti/beneficiari dell'iniziativa con l'elenco nominativo - ove possibile - delle imprese coinvolte corredato da una dichiarazione di interesse alla partecipazione del progetto sottoscritta da ciascuna impresa o comunque beneficiario dell'iniziativa;

b5) modalità previste per la rilevazione e la verifica dei risultati del progetto

b6) l'espressa dichiarazione, in caso di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori economici, che l'iniziativa è aperta alla generalità delle imprese e dei soggetti potenzialmente interessati a prescindere dalla loro adesione o meno all'organismo istante, indicando gli accorgimenti organizzativi che si intendono utilizzare allo scopo;

b7) in caso di durata pluriennale, le fasi annuali con la relativa articolazione con le quote di competenza annuale del piano finanziario di cui alla lettera e);

c) il piano finanziario - redatto in forma puntuale ed analitica - delle entrate (o espressa dichiarazione di mancanza di ulteriori entrate oltre il contributo camerale richiesto e che evidenzia i contributi richiesti ad altri enti pubblici) e delle spese previste per l'iniziativa, riferite al beneficiario. Dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte (IVA, CPA, ecc) ;

d) in caso di iniziative realizzate da più soggetti, l'indicazione dell'organismo capofila cui fare riferimento per la gestione e la liquidazione del contributo (centro di costo), anche per le finalità di cui all'articolo 20, comma 3, fermo restando che i requisiti soggettivi per la concessione del contributo dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti;

e) l'entità del contributo richiesto all'ente camerale;

f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio richiesto;

g) l'accettazione esplicita delle condizioni previste per la concessione del contributo;

h) l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale, come previsto nell'art. 14;

i) l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione dell'iniziativa, intervenuta dopo la presentazione della domanda;

m) la proposta di modalità di misurazione dell'iniziativa, affinché i benefici qualitativi/quantitativi derivanti dalla stessa siano rilevabili mediante l'utilizzo di appropriati strumenti, in relazione agli obiettivi del progetto (ad esempio indagini di customer

satisfaction, indicatori qualitativi/quantitativi di valutazione).

2. Il Dirigente preposto, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile dello stesso e dell'Ufficio competente all'istruttoria.

Art. 14 - Visibilità ed evidenza del contributo camerale

1. Il sostegno camerale va indicato con la riproduzione - in adeguata evidenza - su tutti gli atti e materiali promozionali sia cartacei che online del logo della Camera di Commercio di Padova, completato con la dicitura "Con il contributo della Camera di Commercio di Padova".

2. Il logo camerale va riprodotto nel rispetto delle modalità previste dalle linee guida per l'utilizzo del logo camerale.

3. Le bozze del materiale promozionale devono essere preventivamente inviate alla Camera di Commercio per l'approvazione.

4. Nel caso l'iniziativa oggetto di contributo preveda la realizzazione di un sito internet:

4.1) il beneficiario dovrà dichiarare di aver rispettato le disposizioni in materia di accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici di cui alla legge n. 4/2004 e s.m.i. ai sensi dell'art 3 comma 1, nonché il rispetto della normativa sul trattamento dei dati (privacy);

4.2) gli elementi di cui al comma 1 dovranno essere inseriti in adeguata evidenza nella pagina principale (home page).

5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti comma saranno verificate in sede di rendicontazione ai sensi dell'art. 24 e determina la decadenza della concessione del contributo camerale.

Art. 15 - Misura del contributo

1. L'entità del contributo camerale non può eccedere la misura massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel piano finanziario di cui all'articolo 13 lettera c), comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'eventuale disavanzo a carico del richiedente.

2. Il contributo può essere concesso, fermo restando il limite di cui al precedente comma, a parziale copertura di alcune spese determinate nella domanda di contributo (ad esempio, allestimenti, comunicazione ecc.).

3. I contributi pubblici a sostegno dell'iniziativa non potranno eccedere il 75% delle spese complessivamente sostenute per l'iniziativa stessa ad eccezione di contributi concordati in iniziative comuni con altri Enti pubblici erogatori pro quota.

4. La soglia di cui al comma 1 viene comunque ridotta in caso di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che prevedono limiti di aiuto inferiori.

5. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione delle spese

sostenute ed ammissibili, l'ammontare delle stesse dovesse risultare inferiore rispetto a quanto preventivato.

6. Per le iniziative che si ripetono annualmente il contributo non può essere concesso oltre la terza manifestazione consecutiva, salvo che per la stessa iniziativa non siano inseriti elementi innovativi di carattere promozionale e/o tecnologico o si ravvisino caratteri di eccezionalità e di rilevanza tali da giustificare un ulteriore intervento, quali evidenti novità di impostazione rispetto alle precedenti edizioni e/o l'allargamento ad un progetto innovativo che coinvolga più soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi per la promozione del territorio. In caso contrario il contributo camerale può essere nuovamente richiesto decorsi ulteriori 3 anni.

Art. 16 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese e i costi specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.

2. Il bando di concorso definisce la quota di spese del personale ammissibile a contributo fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere. .

Tali spese saranno riconosciute, anche in sede di rendicontazione, a condizione che siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale e comprovate da apposita documentazione (in originale o in copia, ad esempio, statini stipendiali).

3. Sono ammissibili altresì le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato.

4. Le spese ammissibili dovranno prevedere una diversificazione dei fornitori per le varie tipologie di costo.

Art. 17 - Spese non ammissibili

1. Non risultano, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:

a) spese di rappresentanza (quali ad esempio omaggi, colazioni, buffet e altre iniziative conviviali);

b) spese per viaggio, soggiorno e ospitalità, salvo che non siano finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa;

b) spese per acquisti in conto capitale o investimenti di qualsiasi genere (quali ad esempio acquisto di arredi, hardware, attrezzature, automezzi ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 9;

c) tutte quelle spese che, per il loro palese carattere estemporaneo e voluttuario, siano da ritenersi di scarsa utilità ai fini del conseguimento dello scopo promozionale dell'iniziativa;

d) spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese di gestione, generali, come ad es. gas, luce, telefono, ecc.) salvo che non si riferiscano specificatamente all'iniziativa e per il limite massimo del 5% delle spese vive e dirette progettuali (esse

- andranno elencate analiticamente e documentate in sede di rendicontazione;
- e) imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario
- f) spese non documentate

Art. 18 - Istruttoria sulla domanda di contributo

1. Il Dirigente dell'area competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 n. 4).
2. Se la documentazione trasmessa è incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede, se prevista la regolarizzazione delle domande, sulla base delle indicazioni contenute nel bando di concorso.
3. Non verranno comunque ammesse all'istruttoria, con relativo diniego disposto dal Dirigente, le domande:
 - pervenute fuori termine;
 - non sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto titolare del potere di firma e/o di rappresentanza anche tramite soggetti appositamente incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 8 (fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio per l'integrazione della pratica entro il termine assegnato dalla Camera);
 - prive di una descrizione significativa ed illustrativa degli obiettivi e delle azioni previste ovvero del prospetto delle spese (fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio per l'integrazione della pratica entro il termine assegnato dalla Camera).
4. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne espone le risultanze per iscritto al Dirigente dell'ufficio che provvede all'adozione del provvedimento finale.

Art. 19 - Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione dei progetti sono definiti secondo le procedure indicate nelle schede allegare sub 1 e 2 al presente regolamento che ne formano parte integrante e sostanziale, sulla base di elementi sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo-economico.
2. La Giunta camerale definisce annualmente, in sede di approvazione della proposta al Consiglio della Relazione Previsionale e Programmatica, il peso dei singoli parametri delle schede di valutazione, ripartendo il peso totale, pari a 100, tra i fattori di valutazione qualitativa e quelli di valutazione quantitativo-economica e tra i sottofattori compresi dai medesimi.
3. I fattori di valutazione qualitativa (allegato sub 1) non possono essere complessivamente superiori ad un valore di 70.
4. Il Dirigente, o la Commissione secondo le previsioni del bando, procede dapprima alla valutazione qualitativa dei progetti e all'attribuzione dei corrispondenti punteggi previsti per i singoli parametri. Successivamente, in seduta pubblica e previa comunicazione dei punteggi attribuiti nella prima fase:
 - 4.1) procede all'apertura delle buste contenenti gli elementi economico-quantitativi dei singoli progetti o ad attivare l'equivalente procedura informatica;
 - 4.2) valuta l'ammissibilità dei costi proposti (sulla base delle voci di cui all'art. 16);

4.3) determina i punteggi conseguenti alle formule specifiche.

4.4) formula, sulla base della somma dei punteggi complessivamente ottenuti, la graduatoria delle iniziative ammesse per la concessione del contributo.

5. Vengono inserite in graduatoria con valutazione di idoneità ai fini dell'intervento camerale le iniziative che hanno raggiunto, per il punteggio relativo ai parametri qualitativi, un punteggio pari almeno alla metà del valore massimo teorico attribuibile alla valutazione qualitativa.

6. La graduatoria finale approvata dalla Commissione di valutazione (se nominata) è comunicata alla Giunta per la presa d'atto e la successiva pubblicazione.

7. Per gli interventi non programmati di cui all'articolo 7, ove nel budget siano disponibili adeguate risorse, il responsabile del procedimento effettua una valutazione preliminare, con la metodologia di cui ai commi precedenti, circa la congruità della motivazione sull'impossibilità di programmare l'iniziativa ai sensi dell'art. 7, comma 4 e, previa autorizzazione della Giunta ai sensi dell'articolo 7, procede alla concessione del contributo ai sensi del presente titolo III.

Art. 20 - Adozione del provvedimento di concessione o diniego del contributo

1. Il provvedimento di concessione o diniego del contributo - da emanarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando - è di competenza del Dirigente. Il Dirigente, preso atto delle risultanze emerse in fase istruttoria, valuta, motivando adeguatamente, l'ammissibilità.

2. Il dispositivo del provvedimento dirigenziale deve indicare:

IN CASO DI ACCOGLIMENTO (oltre a quanto previsto nell'art. 5, comma 1 n. 3):

a) il soggetto destinatario ai sensi dell'articolo 4;

b) l'importo del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15;

c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi o simili;

IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO

d) le motivazioni del provvedimento di diniego, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge, previa comunicazione, ove prevista, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

3. La comunicazione di concessione del contributo dovrà precisare che:

- il contributo verrà proporzionalmente ridotto qualora siano rendicontate le spese in misura inferiore al preventivo;

- la precisazione che la liquidazione e l'erogazione del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione della relazione finale sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese riferite al destinatario, nonché all'esibizione dei documenti probatori delle spese ammesse con le formalità di cui all'articolo 16;

- l'obbligo di pubblicizzazione dell'intervento camerale, con le modalità di cui all'articolo 14, a

cui si possono aggiungere le ulteriori modalità previste nel provvedimento di concessione;

4. Eventuali variazioni non sostanziali al progetto presentato sono ammesse purché preventivamente richieste dall'interessato, previa autorizzazione del Dirigente.

5. Su richiesta motivata del destinatario da indicare nella domanda di concessione, il Dirigente può prevedere, nel caso di contributi di entità superiore ad euro 50.000, la liquidazione di un'anticipazione, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria di primario istituto bancario o assicurativo di gradimento della Camera, con obbligo di garanzia escutibile "a prima richiesta", per uguale importo, e redatta secondo un testo approvato dal Dirigente. Nel caso di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 24, l'anticipazione dovrà essere restituita per l'intero ammontare.

Art. 21 - Domanda di rendicontazione e liquidazione

1. La domanda di liquidazione va presentata - entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa che in ogni caso deve concludersi entro l'anno solare di riferimento - secondo le procedure telematiche di cui all'art. 8, e deve contenere, anche in allegato, i seguenti elementi:

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che evidenzi i positivi risultati determinati per la promozione economica del settore o del territorio interessato;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante, in cui - in riferimento al destinatario - si dichiarino:

- il bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione analitica delle entrate acquisite, con riferimento ai contributi liquidati e/o semplicemente "deliberati" o concessi ma non ancora erogati da altri soggetti pubblici e/o privati oltre gli altri proventi diretti riconducibili all'iniziativa o espressa dichiarazione di assenza di ulteriori entrate oltre il contributo camerale - impegnandosi a produrre ulteriori comunicazioni nel caso in cui pervengano loro eventuali entrate successive, in precedenza non note;

- le spese sostenute con elencazione analitica dei documenti di spesa (fornitore, data, n. documento, oggetto, importo netto o lordo di IVA) ed espressa dichiarazione che si tratta di spese regolarmente sostenute e pagate, tutte riconducibili all'iniziativa e che le relative copie sono conformi agli originali;

c) copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) con l'indicazione delle date di pagamento nonché copia della relativa documentazione (contabili bancarie, estremi di bonifico ecc.) con le modalità che garantiscano la tracciabilità ai sensi dell'art. 16;

d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia, ove richiesto dalla natura dell'iniziativa;

e) documentazione atta a comprovare l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento camerale ai sensi dell'articolo 14 con allegazione del materiale promozionale prodotto relativo all'iniziativa ed eventuale rassegna stampa o materiali prodotti nell'ambito del progetto (volumi, opuscoli, guide, gadget ecc.)

f) il codice IBAN del conto corrente su cui dovrà essere effettuato il pagamento del contributo camerale;

g) dichiarazione relativa al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato alle imprese;

h) l'elenco delle imprese o altri soggetti coinvolti con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa per l'esecuzione di verifiche sul gradimento e l'efficacia dell'intervento:

i) per gli eventi, copia dei questionari di gradimento e valutazione dei partecipanti all'evento o al progetto secondo modelli predefiniti in accordo con la Camera di Commercio.

2. I documenti di cui alla lettera c) devono essere rilasciati a pena di inammissibilità della relativa spesa, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, fermo restando il riferimento alle azioni ed alle attività del progetto che devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 22 - Istruttoria sulla domanda di rendicontazione e liquidazione

1. Pervenuta la domanda di rendicontazione e liquidazione con la relativa documentazione, il Dirigente dell'ufficio competente provvede ad assegnare a sé o al responsabile del procedimento l'istruttoria volta ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa secondo le previsioni del presente regolamento.

2. Qualora il destinatario:

2.1) non provveda a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero

2.1) trasmette la documentazione incompleta o che si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti,

l'ufficio provvede a darne comunicazione per via telematica all'interessato tramite PEC ai sensi dell'art. 8 fissando un ulteriore termine massimo di 30 giorni.

Un ritardo superiore al 60° giorno determina la decadenza dal contributo.

3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, gli atti al Dirigente a cui espone le risultanze istruttorie con specifico riferimento formulato per iscritto ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 120/150 giorni fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e richieste istruttorie di cui al comma 2.

Art. 23 - Controlli

1. L'ufficio provvede, altresì, ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00 nella misura almeno del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) rese, sulla base di un campione determinato con atto formale del competente Dirigente.

2. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o tra la copia informatica trasmessa ai sensi dell'articolo 8 e gli originali cartacei depositato presso l'intermediario o il beneficiario, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente denuncia di reato alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Dirigente avvia il procedimento per l'accertamento della decadenza dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino fornire servizi alla Camera, anche a titolo gratuito.

5. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- 3) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica del beneficiario, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

Art. 24 - Verifica dei risultati ed eventuale revoca del contributo

1. Conclusa l'istruttoria relativa alla fase di liquidazione, il Dirigente dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

- se l'iniziativa realizzata non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti o è stata realizzata con modalità difformi alle finalità per cui era stato concesso il contributo;
- in caso di evidente inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale;
- se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non è stata data la visibilità all'intervento economico camerale, come indicata nel provvedimento di concessione;
- in caso di riduzione delle spese a consuntivo in misura maggiore al 50% dell'importo previsto;
- in caso il beneficiario non abbia trasmesso le integrazioni necessarie entro i termini assegnati.

Art. 25 - Liquidazione ed erogazione del contributo

1. Il Dirigente - valutato l'esito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 22 - dispone, salvo quanto indicato nel precedente art. 24, la liquidazione del contributo al beneficiario, entro 15 giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del responsabile del procedimento, con immediata trasmissione del provvedimento all'ufficio ragioneria.

2. Viene emesso il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 1 operando le ritenute d'acconto e/o gli ulteriori adempimenti di carattere tributario previsti dalla legge.

Art. 26 - Valutazione dei risultati delle iniziative di terzi ammesse al contributo

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio di esercizio la Giunta camerale approva una relazione riportante una sintesi dei risultati ottenuti dalle varie iniziative di terzi che hanno ricevuto il contributo camerale nell'anno precedente.

Per ogni iniziativa è riportato:

- una breve sintesi descrittiva dei risultati raggiunti e le possibili azioni conseguenti volte a rafforzare gli esiti dell'iniziativa e le ricadute sul sistema economico

- i costi finali sostenuti ed il contributo liquidato in percentuale ed in valore assoluto
- il riepilogo numerico e la tipologia dei partecipanti e/o dei beneficiari finali dell'iniziativa.

2. La Camera attiva modalità di misurazione della ricaduta sul territorio delle interventi finanziati.

TITOLO IV - CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 27 - Contributi e partecipazioni istituzionali non societarie

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi può, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 580/93, costituire o partecipare - secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati - ad associazioni e fondazioni, assicurando, ove possibile, la presenza di propri rappresentanti in seno agli organi di amministrazione o di controllo.

2. L'atto di Giunta camerale di proposizione di un proprio rappresentante ad un organo di gestione e/o di controllo dei suddetti organismi dovrà essere accompagnato dall'indicazione degli obiettivi di massima cui il rappresentante deve orientare la propria attività, nonché delle modalità di periodica informazione, di regola tramite procedure telematiche, all'organo preponente sull'attività della struttura e sugli atti fondamentali di direzione e gestione dell'organismo partecipato.

3. La partecipazione a tali organismi comporta, oltre al versamento della quota capitale, la liquidazione annuale di quote associative o di eventuali contributi se previsto dai rispettivi ordinamenti statuari.

4. Gli organismi terzi di cui al comma 1 dovranno presentare richiesta delle concessioni finanziarie di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) bilancio preventivo dell'esercizio per cui si richiede il contributo, formalmente approvato dal competente organo amministrativo;
- b) relazione contenente i presupposti e le analisi che hanno determinato le scelte programmatiche, le priorità tra le azioni ed ogni altro elemento utile per la valutazione delle scelte previste;
- c) relazione dell'eventuale rappresentante camerale designato in seno agli organi amministrativi sulla conformità delle azioni progettate agli indirizzi politici generali dell'Ente camerale.

5. La Giunta camerale, con specifico atto provvede ai sensi dell'articolo 5 ad autorizzare l'ammontare della quota finanziaria concedibile, l'eventuale tipologia delle spese ammissibili nel caso di contributi statuari correlati a progetti specifici, la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione (ad esempio, bilancio consuntivo dell'esercizio precedente corredato da relazione dell'eventuale rappresentante camerale al fine di valutare la rispondenza della gestione agli indirizzi impartiti) ed i termini entro cui essa debba essere presentata, nonché eventuali ulteriori condizioni a cui viene subordinata l'erogazione della sovvenzione finanziaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Normativa di riferimento ed Aiuti di Stato

1. Per la concessione o la revoca di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** e al **D.P.R. 118/2000 (albo dei beneficiari) e successive modifiche e integrazioni**, nonché tutte le disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale che regolano l'erogazione di aiuti pubblici alle imprese, con particolare riferimento alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato di cui al comma 2; si applicano inoltre le disposizioni sulla trasparenza amministrativa e sugli obblighi di pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, di cui alla **L. 190/2012 ("legge anticorruzione")** e alla **L. 134/2012 e successive modifiche e integrazioni**.

2. L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

3. In particolare si applicano le seguenti norme di riferimento, e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere richiamate nel provvedimento di concessione e nella relativa comunicazione al destinatario del contributo:

- a) [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- b) [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- c) [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019;
- d) eventuali altri regimi di aiuto previsti dal quadro normativo europeo e nazionale.

4. Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto, a parte i casi in cui l'iniziativa finanziata rientri nel campo d'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria):

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa sarà considerato "soggetto veicolo" e dovrà impegnarsi, se l'iniziativa rientra nel campo di applicazione dei citati Regolamenti 1407 e 1408, a raccogliere e conservare le dichiarazioni "de minimis" delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime "de minimis" a tale soggetto.

In ogni caso non sarà possibile assegnare aiuti alle imprese in difficoltà, individuate in base ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ([G.U.C.E. 2014/C 249/01](#)).

5. Come previsto dal regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in attuazione dell'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di una o più imprese dovrà riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro (COR e COVAR).

Art. 29 Tutela della Privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento da parte della Camera di Commercio di Padova – anche per via informatica - dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.

Allegato 1
Scheda parametri valutazione qualitativa del progetto
 (punteggio massimo di 70 punti - art. 19 comma 3)

Voce	Elementi di valutazione	Peso param.	Valutazione
1)	Coerenza dell'iniziativa con le funzioni istituzionali della Camera di commercio e con gli indirizzi strategici, la programmazione e il piano della performance		1 2 3 4 5 O O O O O
2)	Qualità degli obiettivi progettuali con riferimento alle ricadute per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese		1 2 3 4 5 O O O O O
3)	Completezza della progettazione, precisione e grado di definizione operativa nella presentazione con riferimento ai risultati attesi e valorizzazione di indicatori oggettivi e misurabili		1 2 3 4 5 O O O O O
4)	Appropriatezza della struttura proponente e dell'eventuale partenariato rispetto agli obiettivi e alle azioni del progetto		1 2 3 4 5 O O O O O
5)	Caratteri innovativi del progetto in riferimento alle peculiarità del sistema economico locale		1 2 3 4 5 O O O O O

Legenda: 1 = insufficiente
 2 = sufficiente
 3 = medio
 4 = buono
 5 = ottimo

Il punteggio attribuito per ciascun parametro al singolo progetto sarà pari al peso del parametro diviso 5 e moltiplicato per il valore della valutazione assegnata (da 1 a 5).

Allegato 2

Scheda parametri valutazione quantitativo-economica del progetto

(punteggio minimo di 30 punti - art. 19 comma 3)

Voce	Elementi di valutazione	Peso param.																		
1)	Percentuale di contributo richiesto rispetto al valore totale del progetto	...																		
	<p><i>Formula per attribuzione punteggio:</i></p> $\frac{\text{Media del 20\% delle minori percentuali richieste dai proponenti}}{\text{Percentuale richiesta dal proponente}} \times \text{peso parametro}$ <p><i>NB: ai proponenti con una percentuale richiesta minore della media del 20% delle percentuali più basse, si attribuisce comunque il valore massimo del parametro</i></p>																			
2)	Numero dei destinatari delle azioni del progetto (rinvio all'art. 13 comma 1 b4)	...																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Destinatari aziende</th> <th style="width: 50%;">Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nessuna</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Fino a 10</td> <td style="text-align: center;">+2</td> </tr> <tr> <td>Da 11 a 50</td> <td style="text-align: center;">+4</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50</td> <td style="text-align: center;">+6</td> </tr> <tr> <th>Destinatari altri</th> <th>Punteggio</th> </tr> <tr> <td>nessuno</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Fino a 50</td> <td style="text-align: center;">+2</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50</td> <td style="text-align: center;">+4</td> </tr> </tbody> </table>	Destinatari aziende	Punteggio	nessuna	0	Fino a 10	+2	Da 11 a 50	+4	Oltre 50	+6	Destinatari altri	Punteggio	nessuno	0	Fino a 50	+2	Oltre 50	+4	
Destinatari aziende	Punteggio																			
nessuna	0																			
Fino a 10	+2																			
Da 11 a 50	+4																			
Oltre 50	+6																			
Destinatari altri	Punteggio																			
nessuno	0																			
Fino a 50	+2																			
Oltre 50	+4																			
3)	Importo in valore assoluto del contributo richiesto																		
	<p><i>Formula per attribuzione punteggio:</i></p> $\frac{\text{Contributo richiesto dal proponente}}{\text{Media del 20\% dei contributi più alti richiesti dai proponenti}} \times \text{peso parametro}$ <p><i>NB: ai proponenti con un contributo richiesto maggiore della media del 20% dei contributi più alti, si attribuisce comunque il valore massimo del parametro</i></p>																			
4)	Numero di partenariati operativi previsti nel progetto con soggetti portatori di interessi diffusi	...																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Partenariati</th> <th style="width: 50%;">Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nessun partner</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>1-2 partner</td> <td style="text-align: center;">+2</td> </tr> <tr> <td>3-4 partner</td> <td style="text-align: center;">+4</td> </tr> <tr> <td>Più di 4 partner</td> <td style="text-align: center;">+5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>NB: per "partner" si intendono soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi per la promozione del territorio</i></p>	Partenariati	Punteggio	Nessun partner	0	1-2 partner	+2	3-4 partner	+4	Più di 4 partner	+5									
Partenariati	Punteggio																			
Nessun partner	0																			
1-2 partner	+2																			
3-4 partner	+4																			
Più di 4 partner	+5																			